



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

**Cons. Giuseppa Cernigliaro**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio in materia pensionistica depositato in data 15.9.2020 e iscritto al n. **14467** del registro di segreteria, promosso **ad istanza di**

**A. G.**, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Chessa (pec: [chiara.chessa@pcert.it](mailto:chiara.chessa@pcert.it)) del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davor Blaskovic sito in Trieste, Via Cesare Battisti n. 12;

**contro**

**INPS – Gestione pubblica** rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: [avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it)), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale dell'INPS di Trieste, in via Sant'Anastasio, n. 5;

**Visto** il ricorso e gli altri documenti di causa;

**Visto** l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla relativa legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

In data 14 luglio 2021, con l'assistenza da remoto del Segretario, dottoressa Marta Santospagnuolo, il giudizio è stato trattato come previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i.

**Ritenuto in**

### **FATTO**

Parte ricorrente, già appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, collocato a riposo dal 31.1.2013 e titolare di assegno pensionistico di inabilità erogato dall'INPS di Udine, ha agito per *“l'accertamento dell'interdipendenza da causa di servizio dell'infermità <<discoartrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6 a destra>> con l'affezione <<Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale>> già riconosciuta dipendente da fatti di servizio con parere del CVCS del 19.11.2003”*.

Per l'effetto, chiedeva volersi riconoscere, il diritto alla pensione privilegiata ordinaria vitalizia di 8<sup>a</sup> cat. Tab A, dalla data del congedo, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle competenze pensionistiche maturate dalla cessazione del servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria, instava per l'acquisizione di apposita CTU medico legale per l'accertamento della reclamata

interdipendenza tra le due patologie.

Il deducente premetteva di avere ottenuto il riconoscimento della riconducibilità a causa di servizio, senza classificazione tabellare, dell'affezione "*Esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale*" (decr. n. 1945/2004 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri) derivante da un incidente stradale che lo aveva coinvolto, nel 2000, durante un turno di servizio. Egli esponeva inoltre che, essendosi successivamente manifestati dei disturbi in sede cervicale, aveva eseguito degli accertamenti medici esitati nella diagnosi di "*cervicoartrosi postraumatica*", da ritenersi anch'essa connessa al medesimo episodio traumatico occorso in servizio.

Il ricorrente, sottoposto a visita presso la CMO di Padova, il 15.4.2014, conseguiva la diagnosi di "*cervicoartrosi con segni di sofferenza radicolare*", allo stato degli atti non oggetto di accertamento ai fini della causa di servizio.

A seguito di specifica domanda del 24.9.2014 (finalizzata alla liquidazione dell'equo indennizzo) per la verifica di interdipendenza tra la nuova patologia riscontrata e quella già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, il G. veniva convocato a visita presso la medesima CMO di Padova, il 20.10.2015; in quella sede gli veniva prospettato che, ai fini della decisione, sarebbe stato utile eseguire una risonanza magnetica. Con mail dell'11.12.2015 egli, dunque, inviava il referto dell'esame strumentale alla suddetta Commissione la quale però, inaspettatamente, aveva già esitato il verbale di visita del 20.10.2015 constatando l'assenza di connessione

tra le due patologie. Con un nuovo verbale, datato 15.12.2015, la CMO, preso atto dell'esito della risonanza magnetica, revocava il precedente parere e, nel confermare la sussistenza della discoartrosi diffusa in ambito cervicale, persisteva nell'escluderne la correlazione con la lesione traumatica subita nel 2000.

Il CVCS, alla luce del giudizio espresso dalla CMO di Padova il 20.10.2015 (che aveva comunque ritenuto ascrivibile l'infermità alla tabella "A ctg. 8"), con proprio parere n. 126/2017 del 19.1.2017, affermava l'interdipendenza delle due patologie.

In data 21.3.2017, l'istante (già collocato a riposo nel 2013 per inabilità dovuta a patologia diversa da quella oggetto del presente ricorso) presentava all'INPS domanda di pensione privilegiata che l'istituto però respingeva, in aderenza ad un nuovo parere reso dal CVCS il 2.7.2019. L'ente previdenziale aveva infatti compulsato l'organo di verifica per un riesame del precedente pronunciamento, alla luce del secondo verbale della CMO di Padova, redatto il 15.12.2015, in annullamento e sostituzione di quello del 20.10.2015.

L'istante rappresentava che la diffida inoltrata all'ente previdenziale per la revisione della determinazione assunta non aveva prodotto alcun esito e, nel lamentare che il diniego opposto alla propria istanza derivasse da una errata valutazione delle risultanze agli atti, esponeva i fatti salienti del proprio rapporto di servizio. Al fine di provare la correlazione tra le due patologie più volte menzionate, produceva una perizia della dottoressa Lucia Astore ed un recente esame elettromiografico.

Il deducente concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale CTU medico legale per l'accertamento del requisito di ordine sanitario.

L'INPS si è costituito in data 23.12.2020 affermando la correttezza del proprio operato; l'istituto affermava infatti di avere assunto le proprie determinazioni in dipendenza del giudizio negativo espresso dal CVCS con verbale del 2.7.2019. Ritenute infondate le pretese di parte attrice, l'ente previdenziale chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con note difensive depositate il 7.1.2021 il ricorrente replicava alle argomentazioni dell'amministrazione resistente.

Ad esito dell'udienza tenutasi il 5 febbraio 2021 in modalità telematica, questo giudice, con ordinanza istruttoria n. 4/2021, ha richiesto il parere della Commissione Medico Legale regionale - sede territoriale di Udine (c/o ASU FC) in ordine alla sussistenza della condizione di interdipendenza tra le due patologie di cui in premessa, alla relativa data di decorrenza ed all'eventuale ascrivibilità tabellare; la trattazione della controversia è stata quindi fissata per l'odierna udienza.

L'incaricata CML ha provveduto a depositare la propria relazione (datata 7.6.2021) entro il termine assegnatole. A conclusione della visita medica del ricorrente, eseguita in data 8.4.2021, e dell'esame della documentazione agli atti, la suddetta Commissione regionale ha espresso il seguente giudizio: - *“si ritiene sussistere (SI'; affermativo) condizione di interdipendenza da causa di servizio tra la affezione*

*<<discoartrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6 a destra>> e la infermità <<esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale>> (già anteriormente riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del CVCS del 19.11.2003; - si ritiene che il complesso delle infermità riconosciute interdipendenti al punto precedente <<discoartrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6 a destra>> + <<esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale>> trovino congruo ristoro con riconoscimento di 8<sup>a</sup> ctg in Tabella A a far data dal 15.12.2015”.*

La Commissione ha dato atto che alcuna controdeduzione avverso il suddetto parere è pervenuta dalle parti nei termini assegnati dal giudice con l'ordinanza istruttoria citata.

La difesa del ricorrente, in data 8.7.2021, ha depositato note difensive con le quali ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CML e, nello stigmatizzare l'operato degli uffici amministrativi dell'INPS, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese dell'ente previdenziale.

In data 14 luglio 2021 la causa è stata decisa con motivazione contestuale e senza discussione orale, come previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i., con l'assistenza da remoto del Segretario, dottoressa Marta Santospagnuolo

**Considerato in**

## **DIRITTO**

1. La questione dedotta in controversia, nei termini riportati in

narrativa, concerne specificamente la richiesta di accertamento della condizione di interdipendenza tra una affezione già anteriormente riconosciuta dipendente dal servizio prestato ed una nuova patologia sviluppata dal ricorrente e da questi reputata connessa alla prima.

Al riguardo, occorre rammentare che, in virtù dell'art. 64 del Testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata qualora abbia subito menomazioni dell'integrità personale delle quali i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie.

Ora, con il parere reso in data 2.7.2019, il CVCS interpellato ha escluso la riconducibilità al servizio, in via derivata, dell'infermità riportata dal ricorrente *"trattandosi di patologia non correlabile etiopatogeneticamente con la patologia già riconosciuta si dipendente da causa di servizio in quanto dovuta ad un sovraccarico funzionale cronico della colonna cervicale piuttosto che l'evoluzione di un fatto traumatico acuto di lieve entità mancando anche l'efficienza lesiva per giustificare una successiva degenerazione*

*evolutiva artrosica”.*

Di segno opposto è stata invece la valutazione della Commissione medico legale regionale che, a seguito di visita diretta dell'istante e dell'esame della documentazione sanitaria e di servizio, ha ritenuto sussistente l'incidenza, in via derivata, del servizio prestato nel manifestarsi della nuova patologia a carico del tratto cervicale. La CML, infatti, dopo avere illustrato le origini della malattia, ha effettuato un puntuale esame della scheda personale del ricorrente e dei rapporti di servizio da cui risultano le circostanze che caratterizzarono il violento incidente stradale, occorso in servizio, in cui il G. si trovò coinvolto nel 2000 e dal quale il ricorrente ha riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale, riconosciuto come dipendente da causa di servizio con il parere del CVCS del 19.11.2003, senza ascrivibilità tabellare.

Correttamente il predetto collegio ha quindi ritenuto che la discoartrosi cervicale, sviluppatasi successivamente a carico del medesimo organo/apparato compromesso dall'incidente subito, costituisca una condizione peggiorativa della limitazione cervicale derivata dall'incidente, da porsi in stretto rapporto di connessione con questa.

Quanto alla decorrenza del riconoscimento dell'interdipendenza tra le due affezioni, la Commissione regionale ha indicato la data del secondo verbale reso dalla CMO di Padova il 15.12.2015, le cui valutazioni si basavano sull'accertamento diagnostico di risonanza magnetica prodotto dal deducente su richiesta della stessa

Commissione.

Le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la CML, congruenti con i precedenti di servizio del ricorrente e con il quadro nosologico complessivo da questi rappresentato, non sono state in alcun modo contraddette dalle parti.

Dalle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal G., questo giudice dichiara la sussistenza della condizione di interdipendenza da causa di servizio dell'infermità *“discoartrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6 a destra”* e della patologia *“esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale”* (già riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del CVCS del 19.11.2003) ed il conseguente il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria della Tab. A, con decorrenza dal 15.12.2015 e da durare a vita.

L'INPS va quindi condannato alla liquidazione della pensione privilegiata in favore del ricorrente ed al pagamento delle maggiori somme dovutegli per effetto della presente sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (articolo 167, comma 3 c.g.c.).

2. Quanto alle spese, in considerazione dell'esito del giudizio e della riscontrata necessità di acquisire un parere medico legale, se ne dispone la compensazione.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:

- riconosce l'interdipendenza da causa di servizio dell'infermità *"discoartrosi cervicale diffusa nel territorio da C4 a C7 in paziente con sofferenza cronica radicolare di C6 a destra"* in quanto connessa con la patologia *"esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale"*, già riconosciuta in via amministrativa come dipendente da causa di servizio;
- dichiara il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria a vita, con decorrenza dal 15.12.2015, da ascrivere alla Tab. A VIII ctg.;
- condanna l'INPS alla liquidazione della pensione privilegiata in favore del ricorrente ed al pagamento delle somme dovutegli per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al

soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.).

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2021.

Il Giudice

Giuseppa Cernigliaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 14 luglio 2021

Pubblicata il

Trieste,

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giuseppa Cernigliaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 14 luglio 2021

Pubblicata il 14/07/2021

Trieste, 14/07/2021

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

*(firmato digitalmente)*